Firmato Da: LAZZARA CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8dac28889153#8

Proc. n. 3482/2019 V.G.



1023/2022/Rep. 1023/2022/Rep.

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 bis legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, Piano del Consumatore, iscritto al n. 3482/2019 V.G., proposto da

Letto il piano del consumatore proposto, depositato il 05/11/2019;

Letto il proprio provvedimento del 4/12/2020;

Letti i chiarimenti resi dal ricorrente e dall'OCC a seguito dei rilievi del giudice di cui al provvedimento del 4/12/2020:

Letto il piano del consumatore integrato, depositato il 18/12/2020;

Letta la relazione dell'OCC dott. Luca Delli Carri del 29/10/2019 e quella integrativa datata 19/12/2020 (contenente gli importi dei debiti aggiornati alla data della relazione), che sono complete di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenenti parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

Considerato che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività professionale, o di impresa;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che:

- a carico dell'arrayano i seguenti debiti <u>al 19/12/2020</u> per tutti i creditori, ad eccezione di per i quali l'entità del debito come sotto indicata è <u>al 31/12/2020</u>



creditori	natura credito	debito residuo comprensivo di interessi legali	
	privilegiato	€ 70.810,51	
	privilegiato	€ 5.230,03	
	privilegiato	€ 1.468,70	
	chirografo	€ 5.832,76	
	chirografo	€ 77.631.59	
	chirografo	€ 10.400,00	
CANAL STATE	chirografo	€ 23.985,00	
	chirografo	€ 13.020,00	
TOTALE		€ 208.378,59	

- il proponente: è dipendente del Ministero della Difesa ed è titolare dei seguenti redditi:
- * reddito annuale netto di circa € 25.700,00 sulla base dell'esame delle ultime dichiarazioni presentate (Unico 2016, 730/2017 e 730/2018) relative alle annualità 2015, 2016 e 2017. Ne deriva un reddito netto medio mensile (comprensivo della tredicesima mensilità) di € 2.141,00 circa, ed un reddito netto mensile di € 1.800,00 circa (senza comprendere la tredicesima mensilità), come comprovano le buste paga anni 2019 e 2019 versate in atti;
- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, atteso che l'importo complessivo delle rate dei mutui e finanziamenti contratti ammonta a complessivi € 2.131,95 (al netto dei debiti erariali e verso il Comune);

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

Il ricorrente ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che l'accessorationes dell'occompanie dell'occom

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;
- d) ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Il Piano

Il piano prevede:

- il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati nella misura del 100%, ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30%, come da tabella che segue



creditori	natura credito	debito residuo comprensivo di interessi legali	% pagam.	debito da soddisfare
CANAMA	privilegiato	€ 70.810,51	100,00%	€ 70.810,51
CHEROLETICS .	privilegiato	€ 5.230,03	100,00%	€ 5.230,03
CHARLES AND THE STATE OF THE ST	privilegiato	€ 1.468,70	100,00%	€ 1.468,70
Charles	chirografo	€ 5.832,76	30,00%	€ 1.749,83
	chirografo	€ 77.631,59	30,00%	€ 23.289,48
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	chirografo	€ 10.400,00	30,00%	€ 3.120,00
	chirografo	€ 23.985,00	30,00%	€ 7.195,50
ATTICION	chirografo	€ 13.020,00	30,00%	€ 3.906,00
TOTALE		€ 208.378,59		€ 116.770,05.

- il pagamento rateale dei creditori sino all'estinzione del credito di ciascuno di essi come quantificato in questa sede, e come per alcuni falcidiato, con entità delle singole rate nella misura indicata nella tabella che segue, e sino un massimo di 120 rate. Il tutto come da tabella che segue:

ISTITUTO	SODDISFAZIONE DEL	RATA
CREDITORE	CREDITO	MENSILE
		(da pagare in
		120 rate)
	€ 70.810,51	€ 590,09
	€ 5.230,03	€ 43.58
DI	€ 1.468,70	€ 12.24
	€ 1.749,83	€ 14.58
	€ 23.289,47	€ 194,08
	€ 3,120,00	€ 26,00
	€ 7.195,50	€ 59,96
	€ 3.906,00	€ 32.55
	Rata Totale	€ 973,08

- il pagamento dei crediti prededucibili non è contemplato nel piano, onde il pagamento di essi è da ritenersi avvenga con finanza esterna al debitore.

Il piano si fonda sul reddito netto mensile di € 1.800,00 circa, quale stipendio percepito dalle quale dipendente del Ministero della Difesa (come sopra riportato), dal quale sarà attinto l'importo per il pagamento delle rate, per complessivi € 973,08 mensili, e destinazione della restante porzione per il mantenimento della famiglia e soddisfacimento dei relativi bisogni.



In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche "le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni" (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre "le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte".

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dall'appropria con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente è principalmente frutto dell'aggravamento di una debitoria accumulata sino al 2008. Si consideri, invero, che il mutuo contratto con la el 2008 e quello contratto con la nel 2011 sono stati contratti per l'estinzione di pregresse debitorie, e che a detti debiti si sono successivamente cumulati gli ulteriori finanziamenti, concessi ben oltre il limite della valutazione del merito creditorio da parte degli istituti di credito (che difatti si sono tutelati attraverso la cessione del quinti). In altri termini i finanziamenti stipulati dal 2014 in poi sono stati concessi quando già sul debitore gravavano debiti consistenti. La debitoria è stata, inoltre, accumulata per soddisfare esigenze primarie della famiglia, in un nucleo composto da cinque persone (due genitori e tre figlie) monoreddito, che ha dovuto affrontare anche spese per la cura delle patologie di una delle figlie.

E' significativo, poi, che le si è sempre massimamente impegnato per onorare i debiti assunti anche contraendo mutui destinati pressoché esclusivamente all'estinzione dei debiti pregressi. E ciò sino alla introduzione del procedimento di sovraindebitamento, con ciò dimostrando di aver contratto i mutui e finanziamenti con la convinzione di potere e di volere assolvere al loro pagamento, sino a quando non è rimasto sopraffatto dalla condizione di irreversibile sovraindebitamento. Né diversamente hanno ritenuto gli istituti di credito e le finanziarie che hanno rilasciato i prestiti, in particolare quelli dal 2014 in poi.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave del ricorrente, il quale ha cercato di far fronte alle necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza



che emerga alcuna condotta non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il sostentamento.

In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va rilevato come il creditore ipotecario viene soddisfatto integralmente, sebbene in un arco temporale di dieci anni. E tuttavia, al riguardo va rilevato che, per come analiticamente rilevato dall'OCC dott. Delli Carri, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore dell'immobile sul quale ricade l'ipoteca, stimato in € 60.000,00 dall'OCC anche sulla base di perizia di stima giurata prodotta dal ricorrente; valore di stima che, del verosimilmente, patirebbe una riduzione (piuttosto che un incremento) in sede di vendita forzosa, in ragione del piccolo comune ove esso si trova e la crisi del mercato immobiliare persistente da anni;
- che al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile, oltre a considerare che con il detto piano si garantisce, seppure in minima parte, il soddisfacimento dei creditori chirografari, e, soprattutto, si consente al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli maggiorenni economicamente non indipendenti ancora conviventi con i genitori. Ragion per cui, considerato che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori rispetto alle esigenze del proponente;
- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 L. n. 3/2012

Comma 1-bis

I finanziamenti della sono stati concessi con la cessione del 5° dello stipendio e con la trattenuta sulla busta paga dell' Orbene, i suddetti creditori nulla hanno osservato in merito al piano del consumatore proposto dall' così concordando con il pagamento per essi previsto nel piano, sia quanto all'entità sia quanto ai tempi di pagamento.

Comma 4

Dispone l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.



Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ed il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancor più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

- * che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;
- * che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine decennale è sostanzialmente in linea con la scadenza originaria del mutuo (il mutuo aveva originaria scadenza nell'agosto 2031), e non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione dell'entità della debitoria rinveniente da detto mutuo e di quella complessivamente gravante sull della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

In ordine alle contestazioni del creditore example exa

La convenienza del piano sotto il profilo della eccessiva durata, alla quale si assocerebbe anche un elevato rischio di inadempienza, e si è opposta all'omologa.

A fronte dell'opposizione/contestazione proposta dal creditore l'art. 12 bis comma 3-bis impone al giudice di verificare preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione. A tal fine è chiamato a valutare



il comportamento di detto creditore per escludere che lo stesso, al di fuori delle ipotesi di dolo, abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento del consumatore o il suo aggravamento.
Orbene, nel caso di specie le contestazioni sollevate dalla
Infine, la soddisfazione della non sarebbe verosimilmente migliore in sede di liquidazione del patrimonio, ove ad essa si proceda adesso, atteso: - che l'unico immobile di proprietà del debitore (rectius in comproprietà) è di valore inferiore al debito da estinguersi in forza del mutuo ipotecario a garanzia del quale è stata concessa l'ipoteca su di esso; - che l'importo del TFS verrà erogato solo in futuro, alla cessazione del rapporto di lavoro, cessazione che, avuto riguardo all'età anagrafica dell'opotrà essere anche tra una decina di anni circa; - che i creditori e hanno concesso finanziamenti con cessione del 5°, onde vanno soddisfatti con priorità sia sullo stipendio dell'ossi as sul TFS allo stesso spettante (all'atto in cui sarà erogato e per l'eventuale debito residuo a detta data); - che pur ammontando il TFS ad un importo netto di € 62.235,91 (per come verificato dall'OCC sulla base di un calcolo provvisorio elaborato dall'INPS), il debito residuo della e della ammonta ad oggi a complessivi € 53.307,00 (o poco meno alla luce dei pagamenti operati successivamente al dicembre 2020), così che, anche a non voler considerare che l'importo del TFS non è allo stato disponibile nel patrimonio del ricorrente (essendo una posta futura), esso oggi andrebbe a soddisfare prioritariamente e per la massima parte del suo ammontare i creditori con cessione del 5°/delegazione di pagamento; - che sull'importo residuo del TFS (soddisfatti la e la concorrerebbero (o concorreranno) comunque insieme alla

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere amplagato

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da
- 2) Invita l'OCC a redigere piano aggiornato dei pagamenti rateali da operarsi dall'
- 3) **Dispone** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, e provveda al compenso dei professionisti;



- 4) Avverte, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 5) Dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, del presente provvedimento unitamente al piano rateale dei pagamenti aggiornato, a tutti i creditori;
- 6) Dispone, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 7) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (<u>www.tribunale.foggia.giustizia.it</u>) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC. Foggia, 16/03/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara



